



PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), SUB 3, D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DELLE LICENZE EIKON KIOSK, ITALIAN DOMESTIC NEWS E DSWS FORNITI DA REFINITIV ITALY S.P.A. PER UN PERIODO DI 12 MESI

CIG 9735881F26

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la l. 7 giugno 1974 n. 216 s.m.i.;
- VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (*“Codice dei contratti pubblici”*, di seguito anche *“Codice”*);
- VISTO il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTO il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*), convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*), convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTE le Linee Guida adottate dall'ANAC e, in particolare, le Linee Guida n. 8, che disciplinano il *“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”*;
- VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto *“Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa”*;
- CONSIDERATA la necessità di acquisire per la durata di 12 mesi, stanti le esigenze rappresentate dalla Divisione Studi, i seguenti servizi forniti dalla Refinitiv Italy S.p.A: n. 4 licenze Eikon Kiosk, n. 4 licenze Italian Domestic News e n. 1 licenza Datastream Web Service (DSWS, con accesso 1 – 50 users);
- CONSIDERATA l'unicità dei contenuti informativi dei predetti servizi nonché l'imprescindibilità degli stessi per l'espletamento delle funzioni istituzionali della Consob;
- CONSIDERATA, altresì, l'infungibilità dei servizi di che trattasi;
- CONSIDERATA l'indisponibilità dei servizi di cui trattasi in una Convenzione Consip e sul M.E.P.A.;

- VISTA la dichiarazione di esclusiva sulla commercializzazione dei predetti servizi resa dalla Refinitiv Italy S.p.A., da cui si evince che detta società è l'unica autorizzata a fornire sul territorio italiano i servizi medesimi;
- CONSIDERATO che il proposito di attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), *sub 3*, d.lgs. 50/2016 s.m.i. per l'acquisizione dei servizi in rassegna è stato pubblicizzato sul sito istituzionale della Consob in data 8 marzo 2023 tramite pubblicazione, sul profilo di committente, sezione “*Autorità Trasparente – Bandi di gara*”, dell'Avviso prot. 21060 del 7 marzo 2023, che sono decorsi oltre 15 giorni da tale pubblicazione e che non sono pervenute comunicazioni o segnalazioni in ordine al prospettato ricorso alla procedura in epigrafe;
- VISTO l'importo dell'acquisizione, pari a € 192.456,00 (IVA esclusa), che graverebbe sul capitolo di spesa n. 10327 (“*Acquisto/abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati e ad agenzie di stampa*”) del bilancio di previsione degli esercizi 2023 e 2024 secondo la seguente ripartizione:
 - esercizio 2023: € 95.022,00 (IVA esclusa);
 - esercizio 2024: € 97.434,00 (IVA esclusa);
- CONSIDERATO che, in ragione dell'importo stimato per l'appalto, la Consob dovrà versare una somma pari a € 225,00 a titolo di contributo in favore dell'Anac;
- VISTO che, in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni di che trattasi, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis*, d.lgs. 81/2008 s.m.i. e, dunque, gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a zero;
- RITENUTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), *sub 3*, d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo le ragioni inerenti alla “*tutela di diritti esclusivi*” che impongono l'affidamento unicamente ad un operatore economico specifico

DETERMINA

di autorizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), *sub 3*, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed il conseguente affidamento in esclusiva, previa assunzione del relativo impegno di spesa sui competenti capitoli di bilancio come descritti in premessa, alla Refinitiv Italy S.p.A. di n. 4 licenze Eikon Kiosk, n. 4 licenze Italian Domestic News e n. 1 licenza Datastream Web Service (DSWS, con accesso 1 – 50 users), per il periodo di 12 mesi, per l'importo complessivo di € 192.456,00 (IVA esclusa);

di affidare la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della Consob, al dott. Gaetano Nicola Finiguerra e di nominare lo stesso quale direttore esecutivo del contratto.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1